

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Programmazione e Gestione del Personale allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, con cui si propone la costituzione nel giudizio promosso dalla Sig.ra Delfino Maria Giuseppa avanti la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia e di delegare per la rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione la Dott.ssa Emanuela Stucchi, funzionario dell'Ufficio del contenzioso del lavoro;
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Visto l'art.6 comma 4 del D.L. 15/11/1993 n.453, convertito nella Legge 14/1/1994 n.19;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
- Richiamato l'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Delfino Maria Giuseppa avanti la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia con il ricorso notificato in data 7.2.2007;
- 2) di delegare per la rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione la Dott.ssa Emanuela Stucchi, funzionario dell'Ufficio del contenzioso del lavoro;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Con atto notificato in data 7.2.2007 la Sig.ra Delfino Maria Giuseppa ha presentato ricorso avanti la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia chiedendo di:

“accertare e dichiarare il suo diritto all'accredito dei contributi figurativi afferenti i periodi di congedo obbligatorio per maternità relativi ai tre figli (avuti al di fuori del rapporto di lavoro con il Comune di Sesto San Giovanni) e quindi condannare il Comune di Sesto San Giovanni e l'I.N.P.D.A.P., in via solidale o alternativa, a ricostituire, sulla base di detta contribuzione, la pensione in suo godimento a far tempo dall'11 maggio 2001 (entrata in

vigore del D. Lgs. 26/3/2001 n.151) ovvero da quella diversa che risulterà di giustizia con la erogazione delle differenze mensili maggiorate degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Spese rifuse”.

Ravvisandosi l'opportunità di costituirsi in giudizio e visto quanto disposto dall'art.6 comma 4 del D.L. 15/11/1993 n.453, convertito nella Legge 14/1/1994 n.19, secondo cui nei giudizi in materia pensionistica l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato, si propone di delegare per la rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione la Dott.ssa Emanuela Stucchi, funzionario dell'Ufficio del contenzioso del lavoro.

Sesto San Giovanni, lì 12.3.2007

Il Direttore del Personale
Sig. Sergio Melzi

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA
DEL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

N° OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI –
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE